



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
Il Giudice Monocratico del Tribunale

Dott. SCOLOZZI ELISABETTA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

██████████, nata il ██████████ a ██████████ residente in ██████████
██████████; - DICHIARATO: ██████████

LIBERA-PRESENTE

IMPUTATA

1) del delitto di atti persecutori p. e p. dall'art. 612 bis c.p. (cd stalking) perché con condotte plurime, reiterate e abituali minacciava e molestava ██████████, stante il rifiuto di quest'ultimo di sposarla, condotte consistite:

- nel tempestare il predetto con centinaia di telefonate, SMS e messaggi lasciati nella segreteria telefonica, aventi contenuto offensivo e minatorio ovvero contenenti espressioni amorose e discorsi deliranti;
- nel presentarsi in plurime occasioni presso l'abitazione della persona offesa e dei suoi anziani genitori, stazionando sotto la stessa, suonando insistentemente il campanello e pretendendo che le venisse aperto;
- nel prendere a calci e pugni la porta e il cancello di ingresso, tentando di forzarli stante il rifiuto di farla entrare, lanciando altresì sassi contro le finestre;
- nel danneggiare e tagliare in più occasioni (episodi del febbraio, marzo ed aprile 2009) la siepe di recinzione della predetta abitazione;

Sent. n.11/400

N. 09/589 R.G.

N. 09/785 R.G.N.R.

SENTENZA

In data 19.05.2011

depositata in
Cancelleria

il 22 GIU. 2011

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Moira FACCHIN

Art. N.
del Campione penale

Il
fatta scheda

Il Cancelliere

- nell'aggreire sia verbalmente che fisicamente [REDACTED] tanto da cagionargli in data 26.08.2008 lesioni personali (escoriazioni diffuse con prognosi di gg. 10) nonché il padre (episodio dell'agosto 2008) e la madre di quest'ultimo (episodio del 14 aprile e del 07 giugno 2009).

Comportamenti tutti che provocavano in [REDACTED] e nei di lui genitori conviventi un grave e perdurante stato di ansia e paura nonché un fondato timore per la propria incolumità, oltre a costringerli a mutare le proprie abitudini di vita, in particolare a tenere chiuso il portone di ingresso della loro abitazione e a stare costantemente all'erta.

In Belluno nel corso del 2008 e fino al 23 giugno 2009

2) del delitto p. e p. dagli artt. 81 e 635 commi 1 e 2 n. 1) c.p. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso danneggiava con un oggetto tagliente la siepe del giardino dell'abitazione di [REDACTED], tagliando rami anche di grosse dimensioni.

Fatti aggravati perchè commessi con violenza e minaccia alle persone.

In Belluno nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2009

Con recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Il P.M. chiede la condanna dell'imputata alla pena finale di anni 2 e mesi 4 di reclusione.

Il difensore delle Parti Civili: per la parte civile [REDACTED] chiede: Voglia l' Ill.mo Giudice adito dichiarare la penale responsabilità dell'imputata e condannarla a giusta pena per il reato ascritto. Per l'effetto la si condanni, oltre ad equa pena, al risarcimento del danno da liquidarsi Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), od altro importo di equità, salvo a determinarlo in separato giudizio; spese rifuse, come da notula allegata. Voglia altresì concedere provvisoriale di Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila,00) oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.

Ai sensi del 165 c.p. chiede che l'eventuale concessione, al condannato, del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 169 c.p., cui ci si oppone, venga subordinata all'adempimento delle obbligazioni civilistiche statuite in sentenza.

Per la parte civile [REDACTED] chiede: Volgia Ill.mo Giudice adito dichiarare la penale responsabilità dell'imputata e condannarla a giusta pena per il reato ascritto. Per l'effetto la si condanni, oltre ad equa pena, al risarcimento del danno, da liquidarsi in Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), od altro importo di equità, salvo a determinarlo in separato giudizio; spese rifuse, come da notula allegata. Voglia altresì concedere provvisoriale di Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila,00) oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.

Ai sensi del 165 c.p. chiede che l'eventuale concessione, al condannato, del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 169 c.p., cui ci si oppone, venga subordinata all'adempimento delle obbligazioni civilistiche statuite in sentenza.

Per la parte civile [REDACTED] chiede: Voglia Ill.mo Giudice adito dichiarare la penale responsabilità dell'imputata e condannarla a giusta pena per il reato ascritto. Per l'effetto la si condanni, oltre ad equa pena, al risarcimento del danno, da liquidarsi in Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), od altro importo di equità, salvo a determinarlo in separato giudizio; spese rifuse, come da notula allegata. Voglia altresì concedere provvisionale di Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila,00) oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.

Ai sensi del 165 c.p. chiede che l'eventuale concessione, al condannato, del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 169 c.p., cui ci si oppone, venga subordinata all'adempimento delle obbligazioni civilistiche statuite in sentenza.

Il difensore dell'imputata chiede l'assoluzione con formula di giustizia, comunque, chiede l'assoluzione per difetto di imputabilità stante il difetto di capacità di intendere e di volere.

In via ulteriormente subordinata chiede la derubricazione del reato sub 1) in molestie e sub 2) in danneggiamento semplice, posta in continuazione: minimo della pena con attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e diminuzione della pena per il parziale vizio di mente. Pena sospesa.

Benefici di legge.

Si oppone alla concessione della misura cautelare richiesta.

FATTO E DIRITTO

██████████, in atti generalizzata, è stata tratta a giudizio avanti a questo Tribunale per rispondere dei reati di atti persecutori e di danneggiamento aggravato nei confronti di ██████████ come risulta più precisamente contestato in rubrica.

Nel corso del dibattimento, che si è svolto alla presenza della prevenuta, ammessa la costituzione delle parti civili nelle persone di ██████████ ██████████ e dei di lui genitori, ██████████ e ██████████ sono stati sentiti numerosi testi; anche l'imputata, avendo prestato il consenso, è stata esaminata.

All'esito dell'audizione dei consulenti tecnici delle parti (dott. Ciraso Giovanni per le parti civili e dott. Sergio Celletti per l'imputata), è stata disposta una perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputata, conferendo l'incarico al prof. Alessandro Pesavento.

All'odierna udienza, è stato esaminato il perito; all'esito, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno concluso come indicato in premessa.

Ritiene il Giudice che dalla corposa istruttoria dibattimentale svolta siano emersi sufficienti ed incontestabili elementi accusatori a carico dell'imputata la quale, pertanto, va dichiarata colpevole di tutti i reati alla medesima ascritti in imputazione.

Va preliminarmente rilevato che il reato di atti persecutori contestato all'imputata abbraccia un arco temporale compreso tra il 2008 ed il 23 giugno 2009; un periodo, cioè, anche antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 11/2009.

Ciò induce necessariamente a svolgere alcune considerazioni preliminari in relazione al reato di *stalking* ed ai problemi di diritto intertemporale allo stesso connessi.

Nuova figura normativa (art. 612 bis c.p.)

La norma sul reato di "atti persecutori", art. 612 bis c.p., cd. *stalking* (termine derivato dal linguaggio tecnico della caccia letteralmente



traducibile con la perifrasi "fare la posta"), è stata introdotta con l'art. 7 del decreto legge 23.2.2009 n. 11, convertito in legge 23.4.2009 n. 38, a tutela della libertà morale della persona.

Il fenomeno dello stalking è individuato nel comportamento assillante ed invasivo della vita altrui.

Il reato si caratterizza dal punto di vista materiale dalla **reiterazione** nel tempo delle condotte illecite di **minacce e/o molestie** che si succedono per un ampio arco di tempo, con cadenza anche quotidiana, tanto da giustificare l'accertamento del perdurante stato patologico da esse causato nella vittima. Si deve trattare di atti reiterati, forieri di alterazione della serenità e dell'equilibrio della vittima, in quanto diretti a forzare la sua attenzione e a stringere con lei un rapporto, percepito evidentemente come anomalo e pericoloso.

Per la sussistenza del reato è dunque necessaria la realizzazione di un pluralità di comportamenti tipici, non importa se omogenei o disomogenei tra loro (il comportamento è realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato minacce, ingiuria, danneggiamenti, aggressioni fisiche).

Si deve trattare di comportamenti che si **succedano nel tempo**; non rilevano, dunque, se realizzati in un unico contesto.

Il nuovo reato esige proprio la serialità dei comportamenti ad elemento costitutivo perché è tale serialità (e non tanto l'entità delle condotte che la compongono) che individua l'effettiva misura della lesione del bene tutelato, come suggerito dalla stessa *rubrica legis*.

Lo stillicidio persecutorio rappresenta l'*in sé* dell'incriminazione.

Vale la pena di precisare come in merito alla reiterazione, termine che denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza, la Corte di Cassazione, in una recente sentenza della 5^a

Sezione, emessa il 21.1.2010 (n. 6417, Oliviero; in una fattispecie in cui l'autore del reato s'era recato per tre volte dinanzi al bar gestito dalla parte lesa, indirizzando sguardi eloquenti, gesti minacciosi e palesando atteggiamenti di sfida), ha stabilito che *"integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice"*.

I singoli comportamenti, per essere rilevanti, devono succedersi nel tempo.

Ripetizione, persistenza e frequenza sono dunque requisiti essenziali della condotta tipica.

Terminale passivo della condotta deve essere un soggetto determinato.

È tuttavia ben possibile che lo stalker perseguiti la propria vittima con condotte indirette, ossia minacciando o molestando parenti o amici, ad esempio perché sa che la sua preda è particolarmente vulnerabile proprio se viene colpita negli affetti. Come si è verificato nel caso di specie.

Ove le aggressioni ripetute ai danni di una persona cara si traducano in molestie ripetute anche per la vittima designata, in ragione del rapporto affettivo che lega i due soggetti, in questo caso, peraltro, il reo potrà essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso formale, anche della commissione del reato o di altri reati eventualmente configurabili ai danni del terzo.

Come risulta ipotizzabile anche la fattispecie dell'*aberratio ictus* plurilesiva nel caso in cui la condotta persecutoria, oltre alla vittima designata, si ripercuota anche su altri soggetti senza che fosse nelle intenzioni del suo autore.

Il reato in questione, inoltre, è reato di evento.

Invero, le condotte reiterate di minaccia e di molestia devono essere tali da determinare nella vittima, **alternativamente**:

1) un **perdurante e grave stato di ansia o paura**, inteso quale situazione di disequilibrio psicologico valutabile analizzando

accuratamente la tipologia delle condotte persecutorie e le reazioni intraprese dalla vittima a fronte delle stesse (deve ritenersi che la formula normativa intende riferirsi a forme patologiche caratterizzate dallo stress e specificamente riconoscibili proprio come conseguenza del tipo di comportamenti incriminati, le quali, sebbene non sempre compiutamente codificate, trovano riscontro nella letteratura medica), o

2) un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine e comunque affettivamente legata: è necessario provare che la vittima abbia realmente provato timore in conseguenza della condotta dell'agente; il requisito della fondatezza del timore collega non tanto l'evento alla connotazione assunta in concreto dalla condotta, ma piuttosto richiama il giudice all'accertamento della necessaria oggettività del timore suscitato, evocando una valutazione sulla idoneità *ex ante* della condotta a suscitare timore di una persona "normale" o

3) la costrizione a modificare le proprie abitudini di vita.

In questi termini la Suprema Corte si è espressa di recente tracciando alcuni importanti principi idonei a perimetrare la condotta delittuosa della nuova fattispecie penale (Cass., sez. V, 26.3.2010, n. 11945).

Quanto all'elemento soggettivo del reato di atti persecutori la norma richiede il **dolo generico** che deve necessariamente ricomprendere in maniera unitaria anche la rappresentazione dell'evento quale conseguenza della condotta reiterata voluta dal suo autore. Nelle manifestazioni di *stalking* più frequenti la rappresentazione e volontà delle condotte poste in essere, nonché del relativo evento lascia spazio a ben pochi dubbi.

Il delitto in esame rientra indubbiamente nell'alveo dei cd. "**reati necessariamente abituali**" o a condotta reiterata (ancorchè, a differenza delle comuni figure di reato abituale, è caratterizzato dalla necessità che le condotte reiterate producano determinati eventi).



Qualificazione, questa, che riveste notevole importanza pratica in special modo in riferimento al termine per la presentazione della querela che decorre dal compimento dell'ultimo atto persecutorio.

Va peraltro esaminato un problema particolarmente rilevante che è quello relativo alla valenza da attribuire alle condotte persecutorie poste in **essere prima dell'entrata in vigore** del decreto legge 23.2.2009, n. 11.

Ritiene al proposito questo giudice che tale aspetto non possa prescindere dalla distinzione tra momento di **perfezionamento** del delitto e momento di **consumazione** dello stesso.

Il reato, infatti, si perfeziona nel momento in cui l'agente ha realizzato tutti gli elementi del fatto tipico, mentre si consuma nel momento in cui, oltre alla compiuta realizzazione di tali elementi, si verifica e conclude la compromissione del bene giuridico tutelato dalla norma.

Orbene, se perfezionamento e consumazione della fattispecie possono integralmente coincidere (si pensi ai reati istantanei), può accadere che la consumazione non si esaurisca nel perfezionamento della fattispecie.

È quanto accade con i reati permanenti e con i reati abituali. Il reato abituale, infatti, si **perfeziona** nel momento in cui l'agente ha compiuto quella condotta che, unitamente alle precedenti, integra il fatto tipico descritto dalla norma; l'agente, però, potrebbe persistere nella propria condotta, continuando a porre in essere ulteriori analoghe condotte: la **consumazione** del delitto, pertanto, si protrarrà fino al momento di interruzione della condotta dell'agente, momento in cui il delitto potrà dirsi consumato. In conclusione, quindi, in un reato abituale quale quello di *stalking* il tempo per il suo perfezionamento e quello della sua consumazione possono non coincidere.

Fatte queste premesse è pacifico che il rispetto del principio di irretroattività della legge penale esclude una sentenza di condanna in base alle condotte commesse e consumate tutte prima dell'entrata in vigore della norma stessa; così come, ad avviso di questo giudice, dovrebbe registrarsi una violazione del principio di legalità ove si



chiamasse a rispondere del nuovo delitto abituale un soggetto che avesse posto in essere, dopo l'introduzione dell'art. 612 bis c.p., oltre ad uno degli eventi tipici, solo una condotta di minaccia o di molestia; in tal caso mancherebbe l'integrazione di un ben preciso elemento della fattispecie, ossia la reiterazione delle condotte.

Per il vero, il Tribunale del Riesame di Milano (con ordinanza del 17.4.2009) si è espresso rilevando come *"analogamente a quanto accade per il reato di maltrattamenti in famiglia, il reato di stalking deve ritenersi commesso nel suo complesso dopo l'entrata in vigore della legge se anche un solo atto è compiuto dopo l'entrata in vigore della legge stessa e sempre che vi siano tutti gli elementi costitutivi previsti anche grazie ad atti precedenti con l'ultimo legati da un vincolo di abitualità e di volontà"*. Ragionamento, questo, che parte dalla considerazione secondo cui il reato si sarebbe consumato nella vigenza della legge posteriore poiché proprio l'ultimo comportamento materiale, segnando la cessazione dell'abitualità della condotta, avrebbe per l'appunto determinato l'effettiva consumazione del reato. Ciò corrisponde, del resto, ai principi applicati dalla Cassazione in relazione ad altri reati abituali: ad esempio, in materia di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile la novella legislativa che aveva trasformato tale reato da contravvenzione in delitto, anche quando uno solo degli episodi integranti il abitualità della condotta si era verificato dopo l'entrata in vigore della legge meno favorevole (Cass., sez. I, 11.5.2006, Caffo).

Pur non disconoscendo tale indirizzo giurisprudenziale (che non deve destare particolari perplessità posso che nel momento in cui il soggetto realizza l'ultimo atto e gli è ben consapevole della stratificazione degli effetti connessi alle precedenti condotte, di tal che egli si pone in contrasto con il bene tutelato dalla norma incriminatrice successivamente alla sua entrata in vigore), ad avviso di questo giudice, invece, per potersi applicare la previsione di cui all'art. 612 bis c.p. anche a fatti pregressi alla

El

sua introduzione è necessario **in primo luogo** che la condotta commessa **dopo l'entrata in vigore** della novella, pur legata a pregressi comportamenti da un vincolo di abitudine, abbia determinato effettivamente l'integrazione del requisito della **reiterazione della condotta**, non essendo dunque sufficiente, come ora esposto, un solo atto vessatorio. Secondo la Suprema Corte anche due sole condotte di minaccia o di molestia possono tuttavia integrare il reato *de quo* (Cass., sez. V, 21.1.2010, n. 6417).

In secondo luogo va considerato che l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. non si esaurisce nella reiterazione delle condotte persecutorie, ma si perfeziona con la verifica di uno degli **eventi** descritti della citata disposizione - e cioè la causazione del perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero il fondato timore per l'incolumità o la costrizione all'alterazione delle abitudini di vita. Seguendo l'impostazione prospettata in precedenza (distinzione tra perfezionamento del reato e sua consumazione), dunque, il momento consumativo del reato deve identificarsi con quello della verifica di uno di questi eventi.

Il reato in questione è di evento e, come tale, si consuma quando cessa l'abitudine della condotta.

Nella specie, come si dirà oltre, gli "eventi", così come anche buona parte delle condotte, si sono verificati certamente nella vigenza della nuova normativa (fino al giugno del 2009).

Va peraltro detto che, di recente, alcune pronunce di merito dei Tribunali (per tutte vedasi Tribunale distrettuale della libertà di Milano, 31.3.2009 e 17.4.2009) hanno dato applicazione alla nuova norma anche in casi in cui la vittima era già stata oggetto di atti persecutori da mesi ed a volte anche da anni prima dell'introduzione del nuovo delitto. I giudici hanno ritenuto applicabile la nuova norma ritenendo che le ulteriori condotte poste in essere dall'agente, sommandosi alle pregresse, avessero contribuito ad ingenerare o anche semplicemente ad aggravare nella vittima uno stato di fondato timore per la propria incolumità.



Ora, nella specie non solo è pacifico che le numerose condotte moleste e minacciose poste in essere dalla ██████████ nel corso del 2008 fino al 23 giugno 2009, data di esecuzione della misura cautelare nei confronti della prevenuta, abbiano integrato un comportamento seriale e, soprattutto, reiterato nel tempo; ma è ulteriormente emerso che le condotte successive all'entrata in vigore della novella abbiano non solo determinato, aggravandolo, un perdurante e grave stato di ansia in ██████████, abbiano provocato in quest'ultimo un fondato timore per l'incolumità propria e dei propri genitori ed abbiano altresì indotto lo stesso ed i suoi anziani genitori a modificare le loro abitudini di vita, come si dirà oltre.

Per tali ragioni si è ritenuto corretta la contestazione formulata dal pubblico ministero che abbraccia un arco temporale anche precedente al 2009.

Ma vi è di più. Nel caso in esame, anche a voler accedere ad una interpretazione restrittiva dell'applicazione temporale del delitto di *stalking*, ugualmente il reato sarebbe integrato per il periodo successivo all'entrata in vigore della nuova previsione normativa (febbraio – giugno 2009). E ciò in quanto sia la condotta molesta e minacciosa della prevenuta, che la sua reiterazione e gli eventi previsti dalla norma (ossia la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita, il timore fondato per la incolumità propria o di un prossimo congiunto) si sono realizzati anche nella vigenza della nuova disposizione normativa.

Sulla scorta di tali premesse ritiene questo giudice che l'istruttoria dibattimentale abbia fatto emergere la precisa conformità alla norma in esame della qualificazione giuridica delle condotte attuate nei confronti di ██████████ e dei suoi genitori da parte della signora ██████████ la quale ha reiterato condotte moleste, spesso ingiuriose e minacciose, che si sono succedute per un ampio arco di tempo, con cadenza anche quotidiana. Pienamente corretta, poi, è la definizione di tali atti come molesti, cioè forieri di alterazione della serenità e dell'equilibrio della parte



offesa, in quanto diretti a stringere con lui un rapporto, percepito evidentemente dal destinatario come disturbante ed anomalo. Per molestia si deve infatti intendere una situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato avente lo scopo di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo.

Sotto tale profilo il comportamento dello *stalker* può essere veramente il più vario, andando dal pedinamento, allo screditare la persona sul luogo di lavoro, alle minacce alla persona offesa, ai suoi familiari o amici fino a comportamenti più violenti; insomma c'è una gamma veramente infinita di comportamenti, non necessariamente tra loro omogenei e non necessariamente di per sé costituenti reato.

Comportamenti, questi, tutti verificatisi nella specie.

La penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato di cui al capo n. 1) emerge evidente dalla chiara e lineare deposizione della parte offesa, [redacted] e di quella dei di lui genitori, [redacted] e [redacted] deposizioni, queste, che risultano aver trovato nel corso del dibattimento oggettivi e plurimi riscontri esterni sia nei risultati dei tabulati telefonici acquisiti, che nelle numerosissime telefonate registrate sulla segreteria telefonica della famiglia [redacted], trascritte mediante perizia nel corso del giudizio, che ancora nelle risultanze della certificazione medica agli atti attestanti le aggressioni fisiche descritte dalle parti offese, nelle fatture e nei preventivi prodotti in merito ai lamentati danneggiamenti agli occhiali di [redacted] ed alla siepe del giardino della sua abitazione. Oltre che nel numerose foto prodotte agli atti.

È provato che la [redacted] tra il 2008 ed il giugno 2009, incapace di accettare la decisione di [redacted] di porre fine alla loro frequentazione, sia pure a titolo di amicizia, ha posto in essere una serie reiterata di condotte di molestie minacce nei confronti di quest'ultimo, determinando nello stesso un fondato timore per la sua incolumità

El

personale e per quella dei suoi anziani genitori ed inducendo il [REDACTED] ebbe i propri genitori a mutare le proprie abitudini di vita.

[REDACTED] (pag. 15 e ss. verb. sten. ud. 9.4.2010) ha dichiarato in aula di aver conosciuto [REDACTED] a Belluno a casa di amici tra il 2005 ed il 2006. Verso la fine del 2006 - inizio 2007, la donna iniziava a telefonargli, a fargli degli inviti, a fermarlo per strada. Inizialmente il rapporto tra i due era di "ottima cordialità" (pag. 16 verb. cit.). La [REDACTED] si comportava in maniera gentile; occasionalmente i due si incontravano in centro e bevevano insieme un caffè. Le cose iniziavano a cambiare tuttavia all'inizio del 2008 allorquando la [REDACTED] fraintendendo un rapporto di mera cordialità, come definito dal [REDACTED] iniziava parlare di fidanzamento, di convivenza e manifestava al tempo stesso la volontà che l'uomo adottasse la di lei figlia; ragazza che il [REDACTED] aveva visto tre o quattro volte in vita sua. In quel periodo gli aveva anche chiesto come regalo un anello di fidanzamento che costava ben 8000 euro.

Alla luce di questo comportamento e delle voci che insistentemente giungevano al [REDACTED] in merito al fatto che la [REDACTED] avesse avuto delle problematiche giudiziarie (voci che poi il [REDACTED] verificava attraverso la lettura degli articoli di giornale), l'uomo iniziava ad allontanarsi dalla donna, non essendo sua intenzione né di fidanzarsi, né di andare a convivere con lei. Era la primavera del 2008 (pag. 18 verb. cit.).

Il [REDACTED] ha comunque sottolineato più volte che tra i due non esisteva alcuna relazione affettiva.

A quel punto, a partire dall'estate del 2008 (giugno, luglio, agosto 2008) iniziavano le telefonate e le insistenti richieste di appuntamenti da parte della [REDACTED]. Le telefonate avvenivano al numero fisso di casa del [REDACTED] che vive con gli anziani genitori, sia alla sua utenza cellulare, numeri che lo stesso [REDACTED] aveva dato alla donna nel periodo in cui la loro frequentazione era di semplice cordialità e, forse, anche di amicizia.

el

Inizialmente, nel corso di queste telefonate, la [redacted] si limitava a chiedere insistentemente all'uomo di vederlo, di trascorrere con lui un weekend al mare, richieste alle quali il [redacted] opponeva sempre un netto rifiuto.

Nei primi giorni del mese di luglio del 2008 la [redacted] con la scusa di dover parlare con la famiglia [redacted] si faceva aprire il portone d'ingresso dello stabile ove vive il [redacted] ed i genitori dalla signora [redacted] una condomina; giunta alla porta di casa [redacted] iniziava a scampanellare e contemporaneamente a telefonare al telefono di casa con il suo cellulare. Visto che nessuno le apriva, iniziava a "tempestare la porta di calci, pugni, urla, chiedendo ripetutamente che fosse fatta entrare" (pag. 21 verb. cit.); con il concreto e serio pericolo che la porta, non molto resistente, venisse abbattuta. Tanto che dall'altra parte [redacted] si poneva dietro alla porta stessa per evitare che venisse buttata a terra.

Le telefonate ingiuriose e moleste continuavano poi per tutto il mese di luglio 2008.

In agosto 2008 si verificavano poi due episodi che vedevano coinvolto sia [redacted] che il di lui padre, [redacted].

Un giorno, [redacted] all'epoca ottantasettenne, stava tornando dalla passeggiata quotidiana, l'uomo incontrava la [redacted] che stava scampanellando invano presso l'abitazione sua e del figlio (visto che [redacted] e la di lui madre non volevano aprirle). A quel punto la donna aggrediva verbalmente l'anziano genitore, affetto peraltro da miocardiopatia, il quale poi aveva una crisi ipertensiva.

Successivamente a quest'episodio [redacted] telefonava alla [redacted] chiedendole un appuntamento a casa sua per chiarire definitivamente la spiacevole situazione che si era venuta a creare. Qui la donna continuava a parlare di fidanzamento, insisteva sul fatto che i due dovessero sposarsi; al diniego dell'uomo, la stessa iniziava allora ad avanzare la richiesta di una grossa somma di denaro a titolo di

El

risarcimento per la rottura del fidanzamento. Al secondo rifiuto la [redacted] aggrediva [redacted] con calci, pugni e schiaffi. Afferrando poi un pelapatate lo aggrediva cagionandogli una lesione al braccio che veniva poi refertata dal medico del pronto soccorso dell'ospedale civile di Belluno (agli atti).

Uno degli schiaffi, addirittura, gli faceva volare gli occhiali rompendogli (pag. 25 verb. cit.).

Ma la cosa che più impressionava [redacted], oltre alle aggressioni fisiche ricevute, era il fatto che mentre lo stesso cercava gli occhiali nell'intento di andarsene da quella casa, la [redacted] si portava verso la porta di casa e qui, urlando, diceva che era stata aggredita (*"Aiuto, mi voglio ammazzare, mi sta aggredendo, vieni ad aiutarmi"*; pag. 25 verb. cit.).

Era il 26 agosto 2008 (pagg. 23 e 24 verb. cit.).

Dopo tale episodio le telefonate ad opera della prevenuta subivano una pausa autunnale.

A dicembre 2008, tuttavia, riprendevano incessantemente fino al momento in cui veniva disposta la misura cautelare nei confronti della [redacted] - divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (giugno 2009) - e, per il vero, anche in costanza della misura stessa.

Le telefonate erano numerosissime (nell'ordine di centinaia) ed erano tali da rendere invivibile l'esistenza della famiglia [redacted] impedita peraltro ad usare il telefono. La segreteria telefonica, infatti, era intasata; nessuno dei componenti di quella famiglia poteva inviare un fax, posto che il telefono continuava a squillare senza interruzione, né, tanto meno, effettuare telefonate. Vi erano dei giorni in cui le telefonate potevano essere anche venti o trenta; esse avvenivano a tutte le ore della giornata, ed anche di notte disturbando l'intera famiglia (pag. 26 verb. cit.). Situazione, questa, che induceva [redacted] a registrare tutte le telefonate ricevute sulla segreteria telefonica ed a trasferirle in ben sei *compact disc* poi prodotti in causa (e trascritti).

El

Nel corso delle telefonate si alternavano due tematiche: quella di tipo economico e quella prettamente ingiuriosa.

Da una parte, infatti, la ██████████ chiedeva insistentemente del denaro o che venissero emessi in suo favore dei bancomat appoggiati al conto corrente della famiglia ██████████ o la consegna di gioielli di famiglia, degli anelli della signora ██████████ e delle carte di credito possedute dagli stessi o della chiave dell'abitazione della famiglia ██████████, richieste alternate con quella di adottare la figlia.

Dall'altro si associavano telefonate dal contenuto minaccioso ed altamente offensivo, veri e propri *torpiloqui* (pag. 27 e 28 verb. cit.). Come riferito in aula da ██████████, infatti, vi erano innanzitutto "*auguri di morte*" indirizzati ai suoi genitori, "*parolacce di ogni genere, le più scurrili, contro i suoi genitori*" ("*crepa, merda schifosa di madre*") accompagnati poi da concrete minacce nei confronti del padre ("*se trovo tuo padre per strada lo prendo per il collo e con la faccia vispa con una vetrina. Se trovo tuo padre per strada lo prendo a calci lo porto a casa a calci*"; pag. 28 verb. cit.). La maggior parte delle volte le minacce erano rivolte ai genitori di ██████████.

Nei primi mesi del 2009, vale a dire dal gennaio fino a maggio giugno di quello stesso anno, gli episodi di molestia e di minaccia si intensificavano in maniera ingravescente; in quel periodo, infatti, la ██████████ poneva in essere quelli che ██████████ ha definito in aula come dei veri e propri "assedii" (pag. 29 verb. cit.). La donna si presentava infatti presso l'abitazione della famiglia ██████████ con una frequenza plurisettimanale (fino a quattro volte la settimana; pagg. 29 e 30 verb. cit.); con delle scuse, inoltre, magari suonando al campanello della laboratorio artigiano della signora ██████████ (che presenta una apertura automatica) riusciva ad arrivare alla porta di casa della famiglia ██████████. Circostanza, questa, che aveva indotto ██████████ ad allertare la signora ██████████ e ad invitarla prestare maggior attenzione alle persone alle quali apriva.

Ch

La [redacted] fermava il [redacted] per strada, lo importunava quando era seduto al bar; lo minacciava che se non le avesse consegnato il suo Bancomat lo avrebbe denunciato alla magistratura come un pedofilo o un maniaco sessuale, l'avrebbe trascinato davanti ad un giudice al quale ne avrebbe raccontato di tutti i colori (pag. 33 verb. cit.).

Nell'aprile del 2009, precisamente il 14/4/2009, la [redacted] lanciava all'interno del giardino di casa [redacted] all'indirizzo della signora [redacted] due scatole di scarpe piene. Le scatole e le scarpe, che fortunatamente non colpivano l'anziana donna, venivano acquisite dai Carabinieri del NORM di Belluno chiamati immediatamente dopo (vds. verbale di acquisizione d.d. 14.4.2009, doc. 21 produzione PM). Nell'occasione la signora [redacted] provava una grande paura posto che, per le difficoltà di deambulazione, non era certo nella possibilità di scappare da eventuali ulteriori lanci.

In data 7/6/2009 [redacted], non contenta, dopo aver tentato invano di aprire il cancello del giardino della famiglia [redacted] lanciava al suo interno spazzatura e volantini stracciati; poi, tirava anche una bottiglia di spumante molto pesante venendo a sfiorare la signora [redacted] (pag. 34 verb. cit.). Anche nell'occasione enorme era stato lo spavento cagionato nel anziana donna che, in balia del lancio dell'imputata, era in grossa difficoltà a rientrare con velocità in casa.

Nonostante l'esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da [redacted], [redacted] e [redacted], e del divieto di comunicazione attraverso i telefoni qualsiasi altro mezzo con le predette parti offese avvenuta il 23.6.2009, le telefonate e gli assedi non cessavano. [redacted] ha infatti dichiarato in aula che le telefonate ad opera dell'imputata sono ricominciate nel marzo del 2010 anche se non con la frequenza di prima; telefonate sempre di tenore minaccioso.

Ch

Questo accadeva in particolare tra febbraio e marzo 2009 (pag. 30 verb. cit.).

La [redacted] si annunciava generalmente con delle grandi scampanellate, contemporaneamente telefonava al numero fisso di casa [redacted] dando calci e pugni al portone di ingresso dello stabile ove viveva la famiglia [redacted] dicendo che avrebbe spaccato le finestre se non le avessero aperto; poi, visto che non le veniva aperta la porta, aveva anche iniziato a lanciare sassi ed oggetti contro le finestre dell'abitazione della famiglia [redacted] infine, non contenta, si era accanita contro la siepe del giardino distruggendo completamente i paracavi di plastica rigida esistenti sul giardino ed usandoli poi come clave per danneggiare la siepe ivi esistente. A febbraio 2009, poi, la donna passava dall'uso dei paracarri, che aveva completamente distrutto, al danneggiamento con un tagliente. Nell'occasione il [redacted] provvedeva altresì a fotografare la donna intenta a compiere i gesti descritti.

A causa di tali comportamenti la siepe veniva gravemente danneggiata. L'aumento dell'aggressività degli atti posti in essere dalla [redacted] nei mesi di febbraio, marzo, aprile 2009, l'aumento delle minacce agli stessi rivolte, delle incursioni sotto casa, dei colpi sferrati alla porta quasi a buttarla giù ed inoltre la circostanza secondo cui la donna girava con un tagliente e nel contempo minacciava telefonicamente e verbalmente di gravi lesioni gli anziani genitori di [redacted], induceva, pertanto, i componenti della famiglia [redacted] odierne parti offese e parti civili, a presentare querela contro la stessa; ciò in quanto per loro la vita era diventata per loro davvero insopportabile.

I genitori di [redacted] avevano paura di uscire di casa (pag. 32 verb. cit.).

Nonostante tuttavia le denunce e nonostante l'intervento dell'ispettore Montico che aveva espressamente chiesto alla [redacted] di desistere da siffatti comportamenti, gli episodi non solo non cessavano, ma addirittura aumentavano di intensità (pag. 33 verb. cit.).

Ch

Ha ricordato dei due episodi del lancio delle scarpe e della bottiglia di vino all'indirizzo della moglie.

Ha inoltre riferito che il comportamento dell'imputata destava in lui una grande paura; timore che le minacce profferite al telefono venissero effettivamente poste in essere; timore di essere sorpreso alle spalle per strada, di essere aggredito (pagg. 68, 71 verb. cit.). Paura, questa, del tutto concreta visto che la signora si era mostrata capace anche di passare alle vie di fatto danneggiando la siepe di casa - nonostante venisse vista da tutti i componenti della famiglia [redacted] nel lato del danneggiamento - sferrando violenti colpi alla porta di casa nell'intenzione di sfondarla (pag. 64 e ss. verb. sten. ud. 9.4.2010).

[redacted] ha dal canto suo confermato le numerosissime telefonate che la [redacted] effettuava tutte le ore del giorno e della notte, il contenuto offensivo delle stesse, gli insulti e le minacce spesso rivolti a lei direttamente; per tutti ha ricordato l'espressione più frequente che l'imputata le rivolgeva: "*crepa, madre schifosa di merda*" (pag. 77 verb. sten. ud. 9.4.2010).

La donna ha altresì confermato degli assedi frequenti della [redacted] che più volte era riuscita ad entrare all'interno dello stabile della famiglia [redacted] e ad arrivare sino alla porta di casa che colpiva con calci e pugni; che aveva danneggiato in più occasioni la siepe del giardino tagliando i rami dapprima con le mani e poi passando all'uso di una lama per troncare i rami più grossi; che aveva tirato sassi contro le finestre; ha ricordato l'episodio dell'aprile del 2009 allorquando aveva tirato contro di lei due paia di scarpe e in un'altra occasione le aveva lanciato contro una bottiglia piena di vino che l'aveva schivata per miracolo. Bottiglia che veniva poi pesata (e risultava essere di 800 g.). Episodio quest'ultimo che creava nell'anziana signora uno stato di paura il cui ricordo è stato tale da far scoppiare la teste in aula in un pianto (pag. 79 verb. cit.).

La donna ha altresì riferito che nel periodo in contestazione aveva paura che la [redacted] entrasse in casa visto che in più occasioni era riuscita



ad arrivare sino alla porta della sua abitazione; ha ricordato altresì che nel corso delle telefonate pretendeva di avere gioielli di famiglia, il Bancomat, il computer del figlio, avanzava richieste di matrimonio.

Ebbene, le deposizioni delle parti offese, lineari e del tutto concordi tra loro, sarebbero di per sé sufficienti per affermare la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati alla medesima ascritti.

A poco infatti rilevano le dichiarazioni rese in sede di esame dell'imputata la quale ha affermato che il rapporto con [REDACTED] era più di una semplice amicizia, che vi era stata tra i due una vera e propria relazione sentimentale e che entrambi avevano parlato di matrimonio con l'intenzione di creare una famiglia. Circostanza, questa, che anche ove fosse vera non sarebbe tale da eliminare in alcun modo la sussistenza del delitto di atti persecutori alla stessa ha scritto, ma, anzi, ne aggraverebbe ulteriormente la posizione processuale.

L'imputata ha peraltro negato di aver mai preso a calci e pugni la porta di casa [REDACTED] in relazione all'episodio del 26 agosto 2008 relativo all'aggressione a [REDACTED] ha dichiarato di essere stata aggredita per prima dall'uomo e di aver così reagito, ma di non avergli rotto gli occhiali; ha comunque ammesso - non potendo fare diversamente alla luce delle fotografie agli atti - di aver tagliato i rami della siepe giustificando tale suo comportamento con il fatto che [REDACTED] non volevo uscire di casa per parlare con lei.

La donna ha peraltro motivato i suoi frequenti accessi presso l'abitazione del [REDACTED] in quanto l'uomo deteneva alcuni suoi documenti e non voleva più restituirglieli; circostanza questa che è stata fermamente negata dal teste [REDACTED]

La [REDACTED] ha dunque manifestato in aula un atteggiamento assai lontano da qualsivoglia forma di pentimento per gli atti compiuti in danno della famiglia [REDACTED] si è mostrata priva di uno spirito critico ed incapace di accettare quello che, indipendentemente da quanto era stato in precedenza tra i due (amicizia o relazione sentimentale), altro non era

El

se non una decisione da parte di [redacted] di troncare definitivamente il rapporto.

In ogni caso le dichiarazioni di [redacted], [redacted] e [redacted] hanno trovato una serie di plurimi e circostanziati riscontri di carattere obiettivo.

Riscontri.

1) L'episodio di aggressione dell'agosto 2008, riferito da [redacted] [redacted], risulta con dato dal **certificato medico** rilasciato dal medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di Belluno in data 27.8.2008; esso attesta l'esistenza di "*escoriazioni diffuse in aggressione da persona nota*", con una prognosi di dieci giorni, salvo complicazioni (doc. 5 produzione P.M.).

2) Il riferito **danneggiamento agli occhiali**, avvenuto nella medesima occasione, trova ulteriore conferma nella **dichiarazione** resa in data 10.9.2008 dal responsabile del negozio Ottica Centrale di Belluno con la quale veniva attestata che "*l'occhiale del signor [redacted] è stato sottoposto ad interventi di manutenzione in quanto riscontrato un danno all'asta destra*" (doc. 6 produzione P.M.).

3) Le telefonate riferite trovano piena conferma sia nei **tabulati telefonici** acquisiti che nella **trascrizione**, avvenuta tramite perizia, delle telefonate registrate sulla segreteria telefonica di casa [redacted]

Quanto ai tabulati telefonici per il periodo 1°.10.2010 – 1.10.2008, relativi alle telefonate provenienti dalle numerose utenze cellulari in uso o intestate alla [redacted] ([redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]) sull'utenza fissa di [redacted] [redacted] o sull'utenza cellulare intestata a [redacted] [redacted], essi attestano, nel periodo monitorato, un elevatissimo numero di chiamate, addirittura nell'ordine di centinaia, eseguite dall'imputata. In tal senso ha riferito in aula anche il maresciallo Giancarlo Chigiato, in servizio presso la sezione Polizia Giudiziaria Carabinieri della Procura di Belluno (pag. 10 verb. sten. ud. 9.4.2010).

Il 27 aprile 2009, alla sera, ancora, la [redacted] telefonava e minacciava in maniera pesante il padre di [redacted] ("se trovo tuo padre in un bar lo aggrediscono, non so fino a che punto").

Il dottor [redacted] ha poi riconosciuto in aula tutte le fotografie depositate agli atti, dallo stesso scattate nell'immediatezza degli episodi dallo stesso riferiti (pag. 44 verb. cit.).

Decine erano dunque gli assedi posti in essere dalla [redacted] che si concludevano talvolta con il danneggiamento della siepe, altre volte con il lancio di cartone o di spazzatura, altre volte con frequenti scampanello o insulti.

A tali dichiarazioni, di per sé sufficienti per affermare la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati alla medesima ascritti, si sono aggiunte le deposizioni di [redacted] e di [redacted]

[redacted] ha confermato che nel 2008 e nel 2009 la sua famiglia era stata letteralmente presa d'assalto dalle continue telefonate della [redacted] telefonate dal contenuto ingiurioso e minaccioso che avvenivano tutte le ore del giorno ed anche di notte; minacce rivolte lo più all'indirizzo suo e della di lui moglie ("... ha detto che voleva darmi botte fuori, non so; che con la mia testa doveva sfondare la vetrina di un negozio"). Negli ultimi tempi, poi, la donna si presentava al telefono affermando di essere la padrona di casa [redacted] pretendendo i gioielli di famiglia, avanzando la pretesa di conoscere i conti correnti della famiglia [redacted], di avere il Bancomat e quant'altro (pag. 73 verb. cit.). Ha peraltro precisato che la [redacted] si presentava al telefono come la fidanzata di suo figlio.

Ha ricordato l'episodio dell'estate del 2008 quando al rientro da una passeggiata trovava la [redacted] sotto il portone che "sbraitava"; a seguito di quell'incontro l'uomo aveva un attacco di pressione che costringeva il figlio a somministrargli un farmaco (pag. 66 verb. cit.).

Ha inoltre riferito che le telefonate venivano anche registrate in segreteria telefonica.

el

Per comprendere l'insistente petulanza e molestia ad opera della prevenuta, basta esaminare alcune delle giornate ivi riportate; per esempio, in data 4/10/2008, la [REDACTED] effettuava sull'utenza fissa del [REDACTED] ben ventisette telefonate, a partire dalle ore 15.32 del pomeriggio sino alle ore 21,37 della sera; il 7/10/2008 ve ne erano ben trentotto (dalle 16,53 del pomeriggio sino alle 20,34 della sera); insistenza che permaneva nei giorni successivi (il 7.11.2008 se ne registravano 14 e via dicendo).

Ed ancora.

I sei CD prodotti dalla difesa della parte civile contengono le telefonate registrate sulla segreteria telefonica della famiglia [REDACTED] ed eseguite dalla [REDACTED]. La trascrizione ha dato piena contezza e conferma delle dichiarazioni delle parti offese. Sul punto è sufficiente una mera lettura delle trascrizioni per comprendere l'elevato grado di molestia, di petulanza ed insistente invasione dell'altrui sfera morale ad opera della prevenuta.

Per esempio solo CD n. 6 contiene più di duecento telefonate eseguite dalla [REDACTED]

È sufficiente riportare il contenuto di alcune di esse per rendersi conto del tenore di tali chiamate.

"... A te merda di disgraziata, poligrama, cazzo! Si potrebbe dire puttana, ma sei peggio di puttana te, merda te. Disgraziata cazzo, dico, schifosa cazzo, di merda, una madre schifosa di merda, capisci te. Schifosa! Perché dirti puttana o disgraziata è anche poco, non lo so, marcia. Marcia merda, capisci. Sei una marcia. Sei una marcia merda. Marcia come persona come la madre, gobba disgraziata di merda perché. Schifosa come una..., di merda di questo figlio e di merda di questo padre siete, schifosa gente, marce di merda siete. Te schifosa, marci di merda siete, schifosa cazzo. Che tu cadere cazzo da questa finestra di merda te, cazzo di merda te. Schifosa te, Poligrama disgraziata che, cazzo di merda te. Handicappata di merda, schifosa cazzo, mentale, merda te, schifosa e stai col dito, merda schifosa te. Sei madre, sei una poligrama di merda,

schifosa, marcia te, schifa, disgraziata, merda te. Capisci questo? Che il pezzo di merda schifosa" (telefonata n. 5, cd. 4; pag. 3 trascrizione).

"Merda malato? Gente di merda. Merda capisci cosa ti dico, tu merda di uomo [REDACTED]." (telefonata n. 4, cd. 4; pag. 17 trascrizione)

"Si vede che ti piace che vi dico merda, malato. Si vede che sei così furbo che provochi poi la situazione che una donna ti dice che sei merda, sei malato. Sei merda. Ti piace, si vede anche tua madre piace questo che le dico 'sei schifosa, gobba di madre'. Un padre piace questo nome, piace quando io dico 'merda sei padre'. Capisci questo, siete così furbi? Allora che siete così furbi così vi piace allora quello ricevete, di merda te.

...se anche dopo perdono la coscienza non avrà pulita mai. Creperai con coscienza sporca" (telefonata n. 5, cd. 4; pag. 17 trascrizione)

"Io ti ho detto: 'o alza questa madre o quello padre'. Inutile dopo merda di andare in cerca, perché a me proprio come me ne frega! Imparatevi! Che me ne frega che... guarda anzi io sono tanto nervosa perché ho voglia venire a prenderti per il collo disgraziato di merda, padre di merda, prenderti e dietro di dò una botta sul petto, perché dopo non me ne frega, cazzo di merda, capisci? Schifosa, vergognosi. Merdaroli, cazzo di merda..."(telefonata n. 8, cd. 4; pag. 19 trascrizione).

"Poveracci, facce di culo capisci! Hai una faccia di culo, di merda sei. Faccia di merda a questa malata schifosa di merda, cadavere madre che sia a casa di merda che una donna deve dire così da sfogarsi. Di merda di madre non devi venirci a prendere lo seppi parlo te, schifosa. Una schifosa di merda, tu non riesci... merda schifosa te, cazzo. Che una donna deve dire a tuo figlio: merda. A te deve dire: cadavere di merda te madre". Deve una donna arrivare a quel punto? Schifosi di merda! Io devo rovinare la salute per schifosa, per uno schifo di merda!? E disgraziata merda, schifosa, cazzo te! Schifoso malato te, allucinato cazzo di merda. Tu capisci questo!?... (telefonata n. 3, cd. 4; pag. 27 trascrizione)

"Malata. Schifosa cazzo. Merda madre gobba, cazzo merda, cadavere cazzo di merda! Cadavere cazzo, a questo punto siete, merda te.



Cadavere cazzo che in tomba ti metteresti, schifo, quello che ha rubato da questa persona. Merda i miei documenti perché da persone di merda non voglio niente, capisci merda te! Gobba te, cazzo, vergognosa te. Sono capaci di farsi franca merda te. Schifosa cazzo di merda...." (telefonata n. 10, cd. 4; pag. 33 trascrizione).

"Te schifo te, malato merda, che capisci ? ... schizofrenico cazzo di merda. Malata madre schifosa, cazzo che tu crepavi, schifosa, questo giorno che ti aspettavo alle finestre cazzo, che tu crepavi insieme, te merda malata te... disgraziata, poveracci di merda" (telefonata n. 3, cd. 5; pag. 3 trascrizione).

Le trascrizioni non necessitano di alcun commento.

Ma quelle riportate sono solo alcune delle tantissime.

4) Altro riscontro assai rilevante è rappresentato dalla **documentazione fotografica** prodotta dal pubblico ministero che dà piena contezza e conferma integrale alle dichiarazioni rese da [redacted] e [redacted].

Alcune foto attestano, infatti, l'arrivo o l'allontanamento da casa [redacted] della [redacted].

In altre è raffigurato l'episodio del lancio di spazzatura – del 7.6.2009; in esse si vedono chiaramente due scatole di scarpe, due paia di scarpe a tacco alto, giornali di vario genere stracciati e gettati all'interno del giardino della famiglia [redacted]. Viene altresì ripresa la bottiglia di vino che secondo racconto reso da [redacted] l'imputata ha scagliato contro la madre nell'occasione evitandola solo per un miracolo.

In altre foto la [redacted] è ripresa nell'atto di inserire il braccio sinistro all'interno della ringhiera nel giardino di casa [redacted] in due di esse si vede altresì in maniera del tutto chiara la stessa nel mentre agisce con la mano sulla siepe.

Altre foto, sempre scattate da [redacted], danno contezza dei rami della siepe del giardino di casa letteralmente spezzati.

Vi è inoltre un gruppo di foto che attesta l'aggressione verbale della [redacted] nei confronti di [redacted] che stava rincasando dalla passeggiata avvenuta nell'agosto 2008.

5) Vi è poi la **documentazione** proveniente dall'azienda agricola **Martinelli**, dell'11.3.2009, nella quale il responsabile del vivaio, Fistarol Gino, dà atto di aver eseguito un sopralluogo presso il giardino di casa [redacted] e di aver constatato sulla siepe "in molti punti dei vuoti dovuti a rami adulti spezzati". Nella medesima comunicazione viene altresì accertato che il ripristino della siepe nella sua forma originale non risulta possibile, sicché viene ritenuta opportuna la sua sostituzione, con un preventivo di spesa pari ad euro 3.321,00 (doc. 7 produzione PM).

Alla luce di tali considerazioni risulta dunque dimostrato che le innumerevoli e reiterate condotte minacciose e moleste poste in essere dalla [redacted] in danno di [redacted], con attacchi rivolti anche a [redacted] ed a [redacted] si siano collocate non solo nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 612 bis c.p., ma anche, e forse soprattutto, nel periodo ad esso successivo (febbraio - giugno 2009). Che poi queste reiterate condotte abbiano determinato in [redacted] e nei di lui genitori un fondato timore per la propria incolumità personale risulta, oltre che dalla gravità in sé della condotta persecutoria poste in essere dalla [redacted] - protrattasi per molti mesi (estate 2008 - giugno 2009 ed oltre) e concretizzatasi anche in aggressioni fisiche - anche da quanto riferito dalle parti offese.

[redacted] ha più volte ripetuto in aula di aver avuto molta paura non solo per la propria incolumità fisica (essendo lui stesso stato aggredito il 27 agosto 2008), ma anche per quella dei propri anziani genitori, e ciò soprattutto dopo l'aggressione verbale al padre (a seguito della quale [redacted] aveva avuto una crisi ipertensiva) e in particolare dopo il lancio delle scarpe e della bottiglia di vino piena contro la madre, [redacted]. E, inoltre, alla luce delle continue minacce profferite all'indirizzo suo e dei propri genitori, minacce che creavano un concreto



timore di loro realizzazione ad opera dell'imputata proprio per i comportamenti violenti dalla stessa posti in essere. Del resto l'imputata andava in giro con un tagliente, come attesta il danneggiamento alla siepe del giardino.

Gli stessi [redacted] e [redacted] hanno infatti riferito che avevano paura ad uscire di casa.

Atteggiamenti, questi, che avevano indotto [redacted] ed i propri familiari a mutare le loro abitudini di vita avendo cura di assicurarsi che il portone d'ingresso dell'edificio ove abitavano non venisse mai lasciato aperto e, soprattutto, non venisse aperto da altri alla [redacted]; facendo attenzione, quando uscivano di casa, che l'imputata non li seguisse; inducendo addirittura [redacted] a non uscire nemmeno più di casa (pag. 34 verb. sten. ud. 9.4.2010); disattivando il campanello di casa; staccando il telefono ed inserendo la segreteria telefonica al fine di evitare di rispondere ad uno stillicidio continuo di chiamate moleste.

Comportamenti, questi, che avevano altresì aggravato il grave stato di ansia che già affliggeva [redacted].

Eventi che si realizzavano soprattutto nei mesi del 2009, considerato che gli attacchi più temibili ai genitori di [redacted] si erano verificati proprio tra l'aprile ed il giugno del 2009 (e di conseguenza il fondato timore per la propria incolumità personale e per quella dei propri cari si concretizzava per lo più in seguito agli stessi).

A questo punto vanno tuttavia svolte alcune considerazioni in ordine alla capacità di intendere e di volere della [redacted].

Capacità di intendere e di volere.

Il dottor Pesavento, dopo avere esaminato gli atti di causa, i certificati medici acquisiti ed avere effettuato due incontri con la signora [redacted] (in data 19/10/2010 ed in data 28/10/2010) ha concluso la propria relazione affermando che "al momento dei fatti l'imputata non era affetta da infermità di mente che potesse incidere sulla sua capacità di intendere o di volere ed era in grado di riconoscere il disvalore degli atti compiuti".



Il perito ha evidenziato nella donna uno scarso realismo ed una limitata consapevolezza della esigenza di considerare i propri desideri e le proprie intenzioni in accordo con le altrui intenzioni sociali ed affettive; inoltre, una scarsa critica in merito al significato ed alle conseguenze delle proprie iniziative aggressive. Ha rilevato come manchi del tutto nella donna ogni riflessione in merito al proprio operato che la stessa, invece, continua a ritenere corretto, come reattivo alle altrui iniziative ritenute vessatorie. L'imputata si è mostrata anche assai elusiva di fronte alle domande di precisazione richieste dal perito, attribuendo insistentemente agli altri i comportamenti errati nei propri confronti; il processo discorsivo risulta caratterizzata spesso da cambiamenti di argomento e da intrusioni di osservazioni che si accavallano e che portano a descrizione non univoche dei fatti. Il pensiero frammentario e le frequenti interruzioni con cambiamento di argomento, il prevalere di nessi spesso sostenuti da evidenze in contrasto con dati noti, sono stati considerati dal perito espressione, a livello comunicativo, di un senso di realtà instabile e condizionato da elementi immaginativi.

Il dott. Pesavento ha comunque escluso di ravvisare elementi psicotici negli agiti e nelle descrizioni fornite dalla [REDACTED], evidenziando invece una vulnerabilità narcisistica ed una iperreattività a dinamiche di separazione che portano allo sviluppo di agiti aggressivi.

Il perito ha, tuttavia, evidenziato nell'imputata rilevanti tratti di un "*disturbo istrionico di personalità*"; disturbo che risulta trovare pieno riscontro nell'espressione di emozioni in maniera rapidamente mutevole superficiale; in uno stile dell'eloquio eccessivamente impressionistico e privo di dettagli; in un'autodrammatizzazione, in una teatralità, ed in una espressione esagerata delle proprie emozioni; infine, in una errata considerazione delle relazioni che ritiene più intime di quanto non siano realmente.

Disturbo, questo, che, comunque, non è tale da compromettere la capacità di intendere e di volere dell'imputata al momento dei fatti.

Q

Il perito ha altresì escluso in maniera ferma e decisa che la [redacted] fosse, all'epoca dei fatti, affetta da un disturbo di "erotomania" come formulata dal consulente tecnico dell'imputata, dott. Sergio Celletti. Ciò in quanto mancano nella [redacted], ad avviso del perito, gli elementi tipici del disturbo in esame, ossia "la convinzione di essere segretamente amata dall'oggetto d'amore; la convinzione di essere oggetto di un desiderio che chi ama non può manifestare per i suoi legami familiari o per il suo status, pur desideroso di assicurare il suo amore; la convinzione che l'oggetto d'amore sia infelice senza il soggetto".

Ed in effetti la componente amorosa della relazione, essenziale per la diagnosi di erotomania, è del tutto assente nel periodo in esame.

Come riferito puntualmente in aula dal dott. Pesavento, infatti, la reazione tenuta dalla [redacted] nei confronti di [redacted] - il tirare i sassi, distruggere la siepe, braccare e perseguitare il [redacted], avanzare pretese economiche, telefonare insistentemente ingiuriando lui e la propria famiglia in maniera pesante - è espressione di una reazione del tutto inconciliabile con una componente di tipo amoroso da parte della donna (pag. 14 verb. sten. ud. 19.5.2011). In altri termini, la squalifica dell'oggetto d'amore (che si desume altresì dalle offese ripetute nei confronti del [redacted], tra cui, per tutte, "cazzo di merda"), è del tutto incompatibile con un sentimento amoroso; l'oggetto della relazione, infatti, diventa agli occhi della donna un personaggio squallido e misero. La reazione della stessa è di chiara aggressività, non certo di sentimento amoroso. Il che è del tutto sufficiente per escludere la diagnosi di erotomania formulata, invece, dal dott. Celletti.

In conclusione il perito ha ribadito che nonostante la ripetitività degli agiti essi non sono da ascrivere ad un disturbo ossessivo, giungendo, infine ad affermare la piena capacità di intendere e di volere della [redacted].

Conclusioni, queste, che ritiene il giudice possano essere condivise in quanto correttamente e congruamente motivate, sorrette da adeguate



indagini tecniche e fondate su osservazioni aderenti agli esiti dei compiuti accertamenti.

Tuttavia, la sussistenza del disturbo istrionico di personalità riscontrato dal perito nell'imputata, lungi dal giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche (alla luce dei precedenti penali della donna e della prolungata reiterazione dei comportamenti dalla stessa posti in essere; rilevato che i fatti sono stati posti in essere nella dirigenza della novella dell'art. 62 bis c.p.), ha indotto il giudicante a modulare la pena base attenendosi ad un dato di partenza non di molto superiore al minimo edittale (nove mesi di reclusione) e comunque assai lontano sia dal massimo edittale (quattro anni di reclusione), che dall'entità media.

Pena

Pertanto, visti ed applicati i criteri di cui all'art. 133 c.p., unificati i reati contestati nel vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di cui all'art. 612 bis c.p., computata la contestata recidiva (reiterata specifica ed infraquinquennale), il giudice stima congrua nei confronti di [REDACTED] la pena di anni uno, mesi sei di reclusione (pena base: mesi nove di reclusione; aumentata per la recidiva reiterata di mesi sei di reclusione (2/3) = mesi quindici di reclusione; aumentata per la continuazione ex art. 81, comma 4, c.p. di mesi tre di reclusione (un terzo della pena stabilita per il reato più grave) = mesi diciotto di reclusione).

Va esclusa nella specie l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 635 c.p., posto che dal dibattimento non è emerso con certezza che la violenza o la minaccia fossero finalizzate al danneggiamento; è invece emerso che il danneggiamento alla siepe era un modo attraverso il quale molestare e turbare la famiglia [REDACTED]

Trattandosi di soggetto non incensurato non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; non ritiene infatti questo giudice di poter formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine al fatto che l'imputata si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati alla luce dei

El

utata),
morale
primo
ori dal

tratti di personalità della [redacted], scarsamente critica in merito del significato ed alle conseguenze delle proprie iniziative aggressive, ma insistentemente ad evidenziare che l'errore è degli altri nei propri confronti e non il contrario (come evidenziato dal perito, dott. Pesaventuzione peraltro considerata la gravità della condotta persecutoria perpetrata in confronti di [redacted] che dei suoi genitori sia per il fatto che porta in essere la [redacted] non ha esitato a cagionare lesioni per al padre ed alla madre di quest'ultimo, sia perché protrattasi per un breve periodo di tempo.

Consegue di diritto anche la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

L'imputata va altresì condannata al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, danno che va liquidato in separato giudizio civile consentendo gli elementi raccolti in giudizio di effettuare una determinazione, dovendosi, invece, accertare in maniera corretta mediante anche l'espletamento di una consulenza d'ufficio, l'entità dei danni arrecati alla siepe del giardino dell'abitazione di [redacted] perito al ad opera dell'odierna prevenuta; tuttavia, vista l'espressa richiesta e tesa senso ad opera della difesa delle parti civili (art. 539 c.p.p.), l'imputata è condannata al pagamento di una provvisionale pari ad euro 15.000; va in favore di [redacted] e di 7.500 ciascuno in favore di [redacted] e [redacted] (danneggiati dai reati ascritti all'imputata) e [redacted] (danneggiati dai reati ascritti all'imputata) per somme, queste, per le quali si ritiene raggiunta la prova del danno personale in considerazione dello stato di grave ansia e paura provocato in [redacted] non luogo a [redacted] e poi ai suoi due anziani genitori. Il comportamento molesto e vessatorio ripetuto per tanto tempo da [redacted] non solo direttamente nei confronti di [redacted] e delle anche dei suoi genitori.

L'imputata va anche condannata alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della parte civile e liquidate con il presente dispositivo.

più della
ità dei
[redacted]
in tal
tata va
000 in

P. Q. M.

Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p.; dichiara l'imputata [REDACTED] responsabile dei reati a lei ascritti ai nn. 1) e 2) – esclusa l'aggravante contestata di cui al comma 2 dell'art. 635 c.p. – e unificati nel vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., computata la contestata recidiva, la condanna alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538-541 c.p.p.; condanna l'imputata al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio civile condannando la stessa al pagamento di una provvisionale in favore di [REDACTED] pari ad euro 15.000,00 ai valori attuali e in favore di [REDACTED] e [REDACTED] pari ad Euro 7.500,00 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalle parti civili e liquidate in complessivi euro 8.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Giorni quarantacinque per i motivi

Belluno, 19 maggio 2011

Il Giudice Monocratico
dott.ssa Elisabetta Scolozzi

